

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Tipologie di intervento

Articolo 3 Aree di intervento

Articolo 4 Strutture competenti

Articolo 5 Definizioni

Articolo 6 Funzioni delegate

### **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

Articolo 7 Beneficiari

Articolo 8 Tipologie di accesso e durata degli impegni

Articolo 9 Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

Articolo 11 Presentazione della domanda

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande

Articolo 13 Criteri di selezione

Articolo 14 Istruttoria della domanda

Articolo 15 Liquidazione dell'aiuto

Articolo 16 Ritiro delle domande

Articolo 17 Errori palesi

## **TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI**

Articolo 18 Impegni essenziali

Articolo 19 Adeguamento degli impegni

Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

### **CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI**

Articolo 21 Applicazione

Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa

Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

Articolo 24 Deroghe

### **CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI**

Articolo 25 Applicazione

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

### **CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI**

Articolo 28 Applicazione

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

### **CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

Articolo 30 Applicazione

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale

### **CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI**

Articolo 32 Applicazione

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

### **CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA**

Articolo 34 Applicazione

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

### **CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO**

Articolo 36 Applicazione

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

### **CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE**

Articolo 38 Applicazione

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I NORME, RINVI, DATI PERSONALI**

Articolo 40 Norme transitorie

Articolo 41 Disposizione di rinvio

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

Articolo 43 Rinvio dinamico

Articolo 44 Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche.

#### **Articolo 2 Tipologie di intervento**

1. La misura 10 del PSR è articolata nella sotto misura 10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e nei seguenti interventi:

a) 10.1.1 - gestione conservativa dei seminativi, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila;

2) 10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta;

b) 10.1.2. - gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti

c) 10.1.3 - inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;

d) 10.1.4 - diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.4.1 - no mais;

2) 10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato;

e) 10.1.5 - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, articolata nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.5.1 - prati;

2) 10.1.5.2 - prati stabili;

f) 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;

g) 10.1.7 - conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE);

2) 10.1.7.2 - sistemi macchia-radura;

3) 10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive;

h) 10.1.8 - razze animali in via di estinzione.

#### **Articolo 3 Aree di intervento**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

#### **Articolo 4 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione all'aiuto e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

## **Articolo 5 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico ([www.sian.it](http://www.sian.it)) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. E' costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- e) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- f) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- g) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 10 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- h) azienda mista: azienda agricola che aderisce ad uno o più interventi di misura 10 e che contemporaneamente svolge su una o più unità produttive aziendali la produzione biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007;
- i) accredia: sistema di accreditamento dell'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;
- j) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- k) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;
- l) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- m) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- n) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- o) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

- p) misure di conservazione sito specifiche: misure volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), adottate a livello regionale con deliberazioni di Giunta regionale;
- q) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale sono adottati con decreto del Presidente della Regione;
- r) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- s) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

### **Articolo 6 Funzioni delegate**

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

## **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

### **Articolo 7 Beneficiari**

1. I beneficiari sono:

- a) gli agricoltori;
- b) gli altri gestori del territorio che conducono aziende agricole e compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando anche investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici.

### **Articolo 8 Tipologie di accesso e durata degli impegni**

1. La tipologia di accesso alla misura 10 del PSR è di tipo individuale.
2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni.

### **Articolo 9 Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi**

1. L'aiuto è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) e per UBA secondo le intensità individuate nell'allegato A.
2. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse all'aiuto nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
3. Le aziende miste di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 11 del PSR, agricoltura biologica, nelle residue unità produttive condotte con il metodo biologico.

### **Articolo 10 Requisiti di ammissibilità**

1. Il beneficiario:

- a) è agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
  - b) conduce le superfici e le UBA oggetto di aiuto nel territorio regionale.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il beneficiario possiede i seguenti requisiti specifici per intervento e sotto intervento:
- a) adesione al sistema nazionale di qualità della produzione integrata (SQNPI) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

- b) la SOI è stata condotta a mais come coltura principale, nei due anni precedenti, l'inizio dell'impegno per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1);
- c) la SOI è stata condotta a seminativo nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), relativamente alle colture del mais, cereali autunno vernini e proteoleaginose;
- d) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) è individuata in:
- 1) prati permanenti, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  - 2) medicai a fine ciclo; si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
  - 3) prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento;
- e) la SOI relativa al sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) è individuata in prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: ZSC e ZPS limitatamente alla Regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia, inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 9/2005, biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche;
- f) nel caso di SOI a prato pascolo, le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1);
- g) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
- h) le IAE sono state costituite avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1);
- i) i sistemi di macchia-radura sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2);
- j) stagni, laghetti e risorgive sono stati costituiti avvalendosi delle misure relative a investimenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3);
- k) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda tranne per la consistenza in UBA di cui al comma 2, lettera g).
4. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

#### **Articolo 11 Presentazione della domanda**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:
  - a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

## **Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande**

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 20.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

## **Articolo 13 Criteri di selezione**

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato C.

## **Articolo 14 Istruttoria della domanda**

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di cui all'articolo 11, comma 1, l'OP comunica all'AdG la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.
2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento attraverso:
  - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
  - b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.
3. L'ufficio attuatore applica sulle domande di sostegno/pagamento i criteri di selezione di cui all'articolo 13 qualora le risorse finanziarie a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.
4. L'ufficio attuatore comunica via PEC, per le domande non ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 2, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

## **Articolo 15 Liquidazione dell'aiuto**

1. L'aiuto è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili, indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.
3. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

## **Articolo 16 Ritiro delle domande**

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è soggetto a controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

## **Articolo 17 Errori palesi**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
  - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
  - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
  - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
  - a) l'errata o mancata indicazione del CUAA;
  - b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
  - c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
  - d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
  - e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
  - f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
  - g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
  - h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI**

#### **Articolo 18 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:
  - a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento;
  - b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;
  - c) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore quaranta complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, area dedicata al PSR;
  - d) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno;
  - e) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui ai capi II, III, IV, V,



VI, VII, VIII e IX, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

### **Articolo 19 Adeguamento degli impegni**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari e le UBA impegnate con la domanda di sostegno/pagamento possono essere variate come di seguito indicato:

- a) riduzione della superficie nel limite massimo del 20% della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;
- b) riduzione delle UBA nel limite massimo del 20% delle UBA inizialmente impegnate con l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le UBA non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20% determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;
- c) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'ampliamento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG;
- d) l'incremento del numero delle UBA dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) deve avvenire entro il terzo anno. Sulle UBA aggiuntive vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'incremento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG.

2. Ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10.

3. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

4. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

### **Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

## **CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI**

### **Articolo 21 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

### **Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa**

1. Gli impegni accessori sono:

a) per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1):

1) sulla SOI è consentita la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 centimetri prima o contemporaneamente alla semina di ogni coltura;

2) le lavorazioni di cui al numero 1) possono essere effettuate in corrispondenza della sola fila di semina la quale ha una larghezza massima di 20 centimetri;

3) per le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;

4) dopo le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;

5) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;

6) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo compresi;

7) registrare nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;

8) conservare in azienda il registro di cui al numero 7) per tutta la durata dell'impegno;

9) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;

10) le semine di cui al numero 9) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;

11) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;

12) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;

13) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;

14) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;

15) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;

16) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;

17) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura;

b) per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2):

1) sulla SOI è consentita la semina ad una profondità massima di 15 centimetri utilizzando le tecniche di non lavorazione o semina su sodo;

2) per le lavorazioni di cui al numero 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;

3) dopo le lavorazioni di cui al numero 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 70% da parte di residui colturali presenti in superficie;

- 4) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
  - 5) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina di cui al numero 1) effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
  - 6) registrare, nell'allegato D del presente regolamento, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di lavorazioni effettuate, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
  - 7) conservare in azienda il registro di cui al numero 6) per tutta la durata dell'impegno;
  - 8) effettuate sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
  - 9) le semine di cui al numero 8) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
  - 10) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno dieci semine con funzioni produttive, di copertura cover-crop o anche di catch crops;
  - 11) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 30 giorni;
  - 12) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili solamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
  - 13) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
  - 14) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
  - 15) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
  - 16) presenza almeno 3 volte nel periodo d'impegno di cui all'articolo 8 comma 2 di colture ed erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

### **Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate**

1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo interrimento dei liquami attraverso attrezzature dedicate, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 22 su una o più particelle oggetto della SOI.
2. Il beneficiario impiega unicamente liquami così come definiti alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.
3. La distribuzione dei liquami di cui al comma 2 avviene tramite l'impiego di attrezzature dotate di iniettori di liquame e aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) essere dotate di pneumatici a bassa pressione o basarsi su cantieri di lavoro con sistema ombelicale;
  - b) essere dotate di iniettori, ovvero di organi lavoranti e di distribuzione dei liquami che consentono di convogliare l'effluente nel terreno ad una profondità di lavoro non superiore ai 10 centimetri;
  - c) la distribuzione degli effluenti tramite gli iniettori di cui alla lettera b) deve avvenire a bassa pressione.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

### **Articolo 24 Deroghe**

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse è consentito l'uso di decompattatori con le seguenti modalità:

- a) preventivamente all'attuazione dell'intervento, il beneficiario presenta agli uffici attuatori la richiesta di deroga; detta richiesta si intende accettata trascorsi sette giorni lavorativi;
- b) l'uso di decompattatori non può essere effettuato per più di una volta sulla medesima particella e al massimo per tre volte nel corso del periodo di impegno sulla SOI.

2. Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali maggiore o uguale a 0,80 UBA/ha di SAU, sulle particelle oggetto di SOI destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati, in deroga all'articolo 22, lettera a) numero 4 numero 3 è eseguita in successione una coltura proteoleaginosa o intercalare o di copertura i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.

3. La deroga di cui al comma 2 si applica esclusivamente alla biomassa asportata che viene destinata all'alimentazione del bestiame allevato, sono pertanto escluse dalla deroga altre destinazioni nell'uso della biomassa quali per esempio l'utilizzazione in biodigestori.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

### **CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI**

#### **Articolo 25 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

#### **Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata**

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI per tutto il periodo d'impegno le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it).

2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

3. Al fine di garantire la verifica e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta, a partire dal secondo anno d'impegno, è richiesto, alla data di presentazione della domanda, l'attestato annuale di conformità agroambientale previsto dal SQNPI. L'attestato è rilasciato da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista accredia del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (Mipaaf). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it).

4. Il beneficiario entro il secondo anno d'impegno effettua almeno una taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. La taratura è effettuata attraverso centri prova accreditati che rilasciano contestualmente al beneficiario la certificazione di regolazione o taratura.

5. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

#### **Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata**

1. Il beneficiario, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 26, richiede il premio aggiuntivo difesa integrata per i raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri fruttiferi, su tutta o parte della SOI se adotta una o più delle seguenti tecniche di difesa delle piante:

- a) confusione sessuale;
- b) disorientamento sessuale;
- c) trappole attract and kill o esche proteiche;
- d) *Bacillus thuringiensis*;
- e) virus della granulosi;
- f) nematodi entomopatogeni;
- g) altri agenti di controllo biologico.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI**

### **Articolo 28 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

### **Articolo 29 Impegni accessori inerimento permanente**

1. Il beneficiario ha l'obbligo sulla SOI di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti e dei frutteti.
2. La tipologia di inerimento di cui al comma 1 è effettuata tramite operazioni di semina o mediante inerimento spontaneo.
3. Il controllo della vegetazione negli interfilari è effettuato con interventi di sfalcio o sfibratura.
4. Il controllo della vegetazione sotto fila è effettuato con interventi manuali o meccanici.
5. Non è consentito l'impiego sulla SOI di diserbanti, dissecanti e spollonanti chimici.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

### **Articolo 30 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2).

### **Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale**

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di non coltivare annualmente a mais più del 20% della SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
2. La SOI non impegnata a mais di cui al comma 1 è destinata ad altre colture erbacee, sia a ciclo autunno-vernino sia primaverile-estivo esclusi i prati, prati pascolo ed i medicaia.
3. Il beneficiario può impegnare fino al 100% della SOI con le colture di cui al comma 2.
4. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), il beneficiario può convertire fino al 100% della SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).
5. Gli impegni accessori per il sotto intervento di cui al comma 4 sono:
  - a) effettuare la semina entro il 30 di giugno dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
  - b) mantenere la SOI a prato per l'intero periodo;
  - c) effettuare due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nel corso di ogni anno d'impegno;
  - d) mantenere annualmente non sfalciata una porzione pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario della SOI;
  - e) divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.
6. La semina di cui al comma 5, lettera a) è effettuata con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. Nel miscuglio è ammessa una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus*, nonché la presenza fino al 100% di sementi o fiorume di provenienza locale da prati spontanei, permanenti polifiti o prati stabili.
7. Le aree di cui al comma 5, lettera d) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
8. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI**

### **Articolo 32 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2).

### **Articolo 33 Impegni accessori biodiversità**

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato o prato pascolo.
2. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) numeri 1), 2) e 3) il beneficiario:
  - a) effettua due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;
  - b) mantiene annualmente non sfalciata una superficie pari al 15% di ogni particella o corpo fondiario.
3. Le aree di cui al comma 2, lettera b) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
4. Sulle superfici pascolate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) numero 3) è presente un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla data di presentazione della domanda. Le UBA sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
5. Il beneficiario mantiene le UBA di cui al comma 4 per l'intero periodo.
6. Sulle superfici di cui al comma 4, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio annuale.
7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 4 è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
8. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.
9. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato stabile.
10. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui al comma 9, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro.
11. Il beneficiario mantiene annualmente non sfalciata una porzione pari al 20% di ogni particella o corpo fondiario di SOI di cui al comma 9. Le relative superfici possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.
12. Il beneficiario effettua lo sfalcio delle superfici di cui al comma 11 dopo il 30 agosto di ogni anno.
13. Sulla SOI di cui al comma 9 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
14. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA**

### **Articolo 34 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

### **Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli**

1. Il beneficiario mantiene per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo.
2. La SOI di cui al comma 1 è quella delimitata ai sensi della direttiva 75/273/CEE di cui all'allegato E.
3. Sulla SOI di cui al comma 1 è prevista una durata minima di pascolamento non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno. Il pascolamento è turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini.
4. Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al comma 3 è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro, verificato tramite riscontro BDN al termine del periodo di cui al medesimo comma.
5. Le UBA di cui al comma 4 sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
6. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 5 è definita dall'articolo 41 paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
7. L'alimentazione delle UBA di cui al comma 4 proviene per almeno il 70% dalle superfici pascolate.
8. Il beneficiario effettua annualmente sulla SOI di cui al comma 1 la pulizia da infestanti erbacee ed arbustive.
9. Nel corso del periodo di cui al comma 3:

- a) il beneficiario mantiene in efficienza la viabilità d'accesso ed interna, per i terreni oggetto di impegno e le opere di regimazione delle acque;
  - b) è ammessa unicamente la fertilizzazione con le deiezioni degli animali al pascolo;
  - c) è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO**

### **Articolo 36 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) ed ai sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3).

### **Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali**

1. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), il beneficiario mantiene sulla SOI formazioni lineari arboreo/arbustive (a titolo esemplificativo, filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), i boschetti e le connesse fasce inerbite per l'intero periodo d'impegno.
2. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
3. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), il beneficiario mantiene sulla SOI un'alternanza di zone arboree-arbustive ed erbacee per tutto il periodo d'impegno.
4. La SOI impegnata con specie arboree-arbustive di cui al comma 3, copre una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento.
5. Sulla SOI di cui al comma 3 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
6. Per il sotto intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), il beneficiario:
  - a) mantiene sulla SOI le superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o semistagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane per tutto il periodo d'impegno.
  - b) mantiene una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea, arborea, arbustiva.
7. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.
8. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
9. L'eventuale rimpiazzo di fallanze per il mantenimento della SOI di cui ai commi 1, 3 e 6 non deve comprendere pioppi ibridi, Robinia, Ailanto e alberi da frutto produttivi.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE**

### **Articolo 38 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

### **Articolo 39 Impegni accessori razze animali**

1. Gli impegni accessori sono:
  - a) mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale calcolata in UBA dei capi di allevamento verificata tramite il riscontro BDN alla data di presentazione della domanda.
2. I capi di allevamento di cui al comma 1 appartengono alle seguenti razze:
  - a) ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana;
  - b) equina Norica;
  - c) bovina Pustertaler;
  - d) equina CAITPR;
  - e) bovine Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana.
3. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere iscritti ai corrispondenti registri anagrafici.

4. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono essere iscritti ai corrispondenti libri genealogici.
5. Le attestazioni di iscrizione ai registri in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega dell'Associazione Italiana Allevatori e da altre Associazioni Nazionali Allevatori.
6. Le femmine delle razze di cui al comma 2 devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi registri.
7. I capi di cui al comma 2, iscritti ai registri di cui ai commi 3 e 4, hanno titolo a premio e sono annualmente riscontrati alla data di presentazione della domanda.
8. Per l'alimentazione dei capi di cui al comma 2 è vietato l'uso di prodotti da semi geneticamente modificati.
9. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I NORME, RINVI, DATI PERSONALI**

#### **Articolo 40 Norme transitorie**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande riferite alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a seguito della pubblicazione del bando condizionato di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2015, n. 1029, possono recedere dall'impegno assunto con la domanda sostegno/pagamento, dandone comunicazione scritta o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.
3. Nei casi di cui al comma 2 non è ammesso il recupero delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte del beneficiario nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'OP e della Commissione Europea.

#### **Articolo 41 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 42 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 43 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Articolo 44 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A**

Intensità di aiuto

<b>Intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Intensità di aiuto Euro/ettaro/anno</b>	
10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI	1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila	534,00	
	2. Non lavorazione o semina diretta	600,00	
	Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate	100,00	
10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Seminativi	258,00	
	Orticole annuali	385,00	
	Orticole poliennali	900,00	
	Actinidia	403,00	
	Melo	691,00	
	Pesco	565,00	
	Pero	590,00	
	Olivo	174,00	
	Vite	346,00	
	Altri fruttiferi	560,00	
	Premio aggiuntivo difesa integrata	120,00	
10.1.3 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto	382,00	
10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	1. No mais	298,00	
		258,00 Greening	
	2. Conversione dei seminativi a prato	482,00	
		442,00 Greening	
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI	1. Prati e prati pascolo	247,00	
	2. Prati stabili	269,00	
10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA	Pascolo	232,00	
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO	1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)	450,00	
	2. Sistemi macchia-radura	450,00	
	3. Stagni, laghetti e risorgive	450,00	
10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE	Ovini	Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana	368,00 UBA
	Equini	Norico	399,00 UBA
		Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	427,00 UBA
	Bovini	Grigio Alpina	312,00 UBA
		Pezzata Rossa Friulana	469,00 UBA
		Pinzgauer	341,00 UBA
		Pustertaler	528,00 UBA

Cumulabilità misure e interventi sulle medesime particelle.

Cumulabilità	Misure					
	11	12.1.1	12.1.2	12.1.2	13	14
10.1.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.2	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.3	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.4	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.2	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.6	NO	NO	SI*	SI	SI	SI
10.1.7**	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.8	SI	NO	NO	SI	SI	SI

\* Limitatamente ai casi previsti dalla Misura 12.

\*\*L'intervento 10.1.7 è cumulabile con la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sottointervento 1 operazioni 1, 2, 3 e con il sottointervento 2 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di esecuzione dell'investimento.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
  - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
  - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
  - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
  - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
  - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
  - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
  - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
  - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
  - ✓ 12.1.1 Indennità prati stabili di Pianura
  - ✓ 12.1.2 Indennità prati da sfalcio
  - ✓ 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale

**ALLEGATO C**

Criteria di valutazione per le domande con uno o più interventi a superficie: 10.1.1 - 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6 e 10.1.7.

<b>Descrizione</b>	<b>Coefficienti applicati alla SOI</b>	<b>Modalità di applicazione</b>
SOI ricadente nelle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).	1,80	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI ricadente nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	1,60	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI non ricadente nei punti precedenti.	0,50	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente

I valori calcolati per ogni singola azienda verranno sommati e successivamente moltiplicati per un fattore di normalizzazione individuato in 0,10. Al fine della graduatoria i punteggi ottenuti verranno ordinati dal più grande al più piccolo fino a 4 numeri decimali.

Le aziende agricole che richiederanno nella medesima domanda un contributo a superficie ed uno ad UBA, la posizione utile in graduatoria verrà determinata esclusivamente in termini di superficie.

Criterio di valutazione per le domande con un unico intervento a UBA: intervento 10.1.8

<b>Descrizione</b>
Domande con un unico intervento 10.1.8 con la più bassa consistenza in UBA
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti in Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE (allegato E).

Le aziende con la più bassa consistenza in UBA saranno primarie. A parità di UBA verranno verificati i successivi criteri a cascata individuando la collocazione dell'allevamento tramite il codice identificativo dell'azienda (codice A.S.L.).















<b>Provincia di Trieste</b>		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
<b>Provincia di Udine</b>		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
<b>Provincia di Pordenone</b>		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
<b>Provincia di Gorizia</b>		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenza Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) Comune parzialmente svantaggiato